



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 274 del 29 Maggio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 25 maggio 2026, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Melissano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 258 del 12.05.2026 del Comitato Regionale Puglia.

Con reclamo del 14 maggio 2026, preventivamente preannunciato, la società istante ha impugnato la decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 258 del 12.05.2026, con il quale il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa e, per l'effetto ha confermato il risultato conseguito sul campo di 3 a 2 favore della A.S.D. Presicce Acquarica, in occasione della gara disputata in data 09.04.2026, valevole per il recupero della 22a giornata del campionato di Seconda Categoria - Girone C, sospesa per maltempo al 10° min del secondo tempo, in data 15.03.2026.

La società reclamante eccepiva l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo per non aver riconosciuto l'errore tecnico commesso dal Direttore di gara in occasione della predetta partita, avendo quest'ultimo consentito lo svolgimento dell'incontro nonostante la conclamata irregolarità del campo di gioco. In particolare, la reclamante deduceva che, in occasione del recupero della gara sospesa per maltempo in data 15 marzo 2026, veniva rilevata una grave irregolarità concernente le dimensioni di una delle porte del campo sportivo di Presicce, circostanza immediatamente segnalata al Direttore di gara, il quale procedeva alla verifica alla presenza dei dirigenti di entrambe le società.

All'esito delle operazioni di misurazione, l'arbitro rilevava un'altezza di 236 cm dalla linea di porta alla traversa, inferiore di ben 8 cm rispetto alla misura regolamentare prevista dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

Terminate le verifiche, il Direttore di gara invitava i dirigenti della ASD Presicce a regolarizzare il campo di gioco nella parte ritenuta irregolare, e quest'ultimi provvedevano a livellare il terreno per circa mezzo metro, per una profondità di circa 10 cm, in corrispondenza della linea di porta, perpendicolarmente alla traversa.

Secondo quanto dedotto dalla reclamante, l'arbitro procedeva quindi ad una nuova misurazione limitatamente al punto interessato dallo scavo, senza considerare che l'intervento aveva riguardato soltanto una minima porzione della porta e che, pertanto, non risultava idoneo a ripristinare la regolarità delle condizioni di gioco.

Evidenziava, altresì, che tale intervento aveva ulteriormente compromesso la regolarità del terreno, poiché la linea di porta, nel tratto interessato dallo scavo, risultava completamente cancellata e non successivamente ripristinata, con conseguente impossibilità di delimitare con certezza l'area "goal" da quella "non goal".

Inoltre, nessun intervento veniva eseguito dai dirigenti della società ospitante, né disposto dal Direttore di gara, al fine di ripristinare l'altezza regolamentare dell'altra porta, anch'essa — secondo quanto dedotto dalla società reclamante — palesemente irregolare, nonostante le reiterate rimostranze formulate dai dirigenti della squadra ospite.

Il Direttore di gara disponeva ugualmente l'inizio dell'incontro, nonostante l'asserita comprovata e manifesta irregolarità delle porte, ignorando le proteste formulate dai dirigenti dell'ASD Città di Melissano i quali, dopo aver documentato fotograficamente le irregolarità riscontrate, presentavano all'arbitro formale riserva scritta.

Concludeva, pertanto, la società reclamante censurando l'illogicità e la contraddittorietà delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del Giudice di prime cure, deducendo l'evidente travisamento delle risultanze probatorie, nonché l'omesso esame di ampia parte della documentazione prodotta dall'ASD Città di Melissano.

Chiedeva, quindi, all'adita Corte Sportiva di Appello, previa audizione dei Presidenti di entrambe le società in ordine ai fatti oggetto del reclamo, di accogliere l'impugnazione e, per l'effetto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, di infliggere alla società ASD Presicce Acquarica la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con conseguente annullamento dell'addebito della tassa reclamo posta a carico dell'ASD Città di Melissano; in via subordinata, chiedeva l'adozione di ogni diversa decisione ritenuta conforme a giustizia.

All'udienza a svolgersi dinanzi a questa Corte il giorno 25 maggio 2026, intervenivano per la ASD MELISSANO il sig. Francesco GRECO – su delega del presidente – assistito dall'avv. Stefano Gallo e per la ASD PRESICCE, l'avv. Domenico ZINNARI, i quali, dopo ampia discussione, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni riportate nei rispettivi atti.

Il Collegio si riservava per la decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dalla società reclamante, il referto di gara — confermato dal Direttore di gara sia dinanzi al Giudice Sportivo, sia nel corso dell'audizione innanzi a questa Corte — descrive in maniera chiara, puntuale e attendibile gli avvenimenti oggetto di contestazione, smentendo le allegazioni contenute nello scritto difensivo della reclamante.

Ed invero, da quanto riferito dall'arbitro anche nel corso dell'audizione dinanzi a questo Collegio, emerge che la società ASD Città di Melissano, prima dell'inizio dell'incontro, eccitava l'irregolarità di una sola delle due porte, segnatamente quella collocata nella metà campo in cui avrebbe dovuto attaccare nel corso della gara. A fronte di tale contestazione verbale, la società ospitante interveniva tempestivamente sulla porta segnalata, predisponendo quanto necessario per eliminare l'irregolarità riscontrata. Il direttore di gara rifece che la società di casa, in tale frangente, proponeva alla odierna reclamante l'inversione di campo, offrendo alla squadra avversaria la possibilità di attaccare verso la porta opposta, risultata pienamente regolare e mai oggetto di contestazione scritta. Tale proposta, tuttavia, non veniva accolta dalla società ASD Città di Melissano.

Il Direttore di gara ha, inoltre, confermato che la contestazione della reclamante si concentrava esclusivamente su uno specifico punto della porta, in corrispondenza del quale era presente un lieve dosso del terreno di gioco, incidente sull'altezza della traversa e che grazie al tempestivo intervento dei dirigenti del Presicce Acquarica e del custode dell'impianto, l'irregolarità veniva prontamente eliminata e l'altezza della porta riportata a norma. Finanche la linea di porta, dichiara il direttore di gara, veniva ripristinata dalla società di casa mediante l'apposito materiale di tracciamento.

A seguito di tale intervento, la gara aveva regolare inizio senza che dirigenti o calciatori della società ASD Città di Melissano formalizzassero ulteriori contestazioni o riserve scritte.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, non sussistono elementi idonei a porre in dubbio l'esatta ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, correttamente valorizzata dal Giudice Sportivo.

Di contro, la ricostruzione degli eventi proposta dalla reclamante risulta priva di adeguato riscontro probatorio e deve, pertanto, ritenersi recessiva rispetto al disposto di cui all'art. 61, comma 1, del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 29 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/05/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci